esempio se si trovano in diverse aree geografiche. Al fine di agevolare la centralizzazione della sorveglianza, è necessario che un'unica persona fisica o un singolo comitato siano incaricati di dirigere la funzione di sorveglianza e abbiano la responsabilità di interagire con l'organo di gestione dell'amministratore e con l'autorità competente.

- (6) Per alcuni indici di riferimento significativi meno usati e meno vulnerabili è possibile attribuire la funzione di sorveglianza a un'unica persona fisica, purché quest'ultima possa dedicare una quantità di tempo adeguata alla sorveglianza degli indici di riferimento pertinenti. Se la funzione di sorveglianza è esercitata da una persona fisica, essa è esente da determinate procedure che sono idonee unicamente per i comitati. A causa dell'elevato grado di utilizzo degli indici di riferimento critici e dei rischi che essi potrebbero comportare in determinati casi, la sorveglianza di tali indici di riferimento non dovrebbe essere effettuata da una persona fisica.
- (7) Per adempiere alle responsabilità connesse alla funzione di sorveglianza, i membri devono disporre di conoscenze specialistiche in relazione al processo di fornitura degli indici di riferimento, ma anche in relazione al mercato sottostante che l'indice di riferimento intende misurare. Tali competenze possono essere fornite dagli utenti e dai contributori di dati attivi sui mercati o dai fornitori di dati regolamentati. La funzione di sorveglianza può beneficiare delle competenze dei contributori di dati, a condizione che siano prese le misure opportune per garantire l'assenza di conflitti di interesse e che gli utenti abbiano interesse a fare in modo che l'indice di riferimento sia solido. È pertanto opportuno che i contributori di dati e gli utenti siano considerati membri di detti indici di riferimento.
- (8) La funzione di sorveglianza è uno strumento essenziale per gestire i conflitti di interesse a livello di amministratore e, al fine di garantire l'integrità della funzione, dovrebbe essere vietato diventarne membri alle persone sanzionate per violazioni delle norme in materia di servizi finanziari, in particolare per la manipolazione o il tentativo di manipolazione di cui al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹).
- (9) Le parti interessate esterne possono avere un interesse negli indici di riferimento ampiamente utilizzati nei rispettivi mercati e possono fornire ulteriori competenze. Gli amministratori possono stabilire procedure che consentano loro di esercitare la funzione di sorveglianza in qualità di osservatori.
- (10) I comitati indipendenti non possono essere completamente separati dall'organizzazione dell'amministratore poiché le decisioni finali relative all'attività di amministratore spettano all'organo di gestione, e un comitato distinto potrebbe prendere decisioni senza comprendere appieno il potenziale impatto negativo delle decisioni adottate sull'attività dell'amministratore. Una funzione di sorveglianza integrata nell'organizzazione dell'amministratore, o della società madre del gruppo al quale appartiene, è pertanto la soluzione migliore per contestare le decisioni dell'amministratore per quanto riguarda gli indici di riferimento che fornisce.
- (11) Affinché l'organo di sorveglianza assolva la funzione ad esso attribuita dal regolamento (UE) 2016/1011, è importante che esso sia in grado di valutare pienamente e di contestare le decisioni dell'organo di gestione dell'amministratore e che, in caso di disaccordo, le pertinenti deliberazioni della funzione di sorveglianza siano registrate.
- (12) Al fine di assicurare che la funzione di sorveglianza possa essere svolta senza impedimenti, sono necessarie procedure per i criteri di selezione dei membri e degli osservatori, per la gestione dei conflitti di interessi e, nel caso in cui la funzione di sorveglianza sia svolta da un comitato, per la risoluzione delle controversie. Potrebbero esservi altre procedure appropriate per la funzione di sorveglianza per alcuni tipi di indici di riferimento o amministratori che non sono stabilite nel presente regolamento ma sono necessarie e appropriate ai fini della corretta governance degli indici di riferimento. Gli amministratori possono pertanto introdurre procedure alternative, a condizione che esse consentano di conseguire il livello adeguato di sorveglianza.
- (13) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
- (14) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 (²).
- (15) Gli amministratori dovrebbero poter disporre di tempo sufficiente per garantire la conformità alle prescrizioni del presente regolamento. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in applicazione due mesi dopo la sua entrata in vigore,

⁽²) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).



⁽¹) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).
(²) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di